

## POLIZZA CONVENZIONE



**RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE  
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA/AMMINISTRATIVA-CONTABILE  
A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL SINDACATO CONFSAL-UNSA**

## RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE-COLPA GRAVE - POLIZZA CONVENZIONE

<p><b>Contraente</b></p>	<p><b>IL SINDACATO CONFSAL-UNSA</b> Via Napoli 51 00184 Roma Codice Fiscale 97007610583</p>
<p><b>Assicurato</b></p>	<p>Il presente contratto è stipulato dal Sindacato Confsal-Unsa in nome e per conto di tutti i propri associati dipendenti della Pubblica Amministrazione e svolgenti Incarichi Amministrativi, in regola con il pagamento della quota associativa, che assumono la qualifica di Assicurato ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile.</p> <p><b>GLI ISCRITTI AL SINDACATO CONFSAL-UNSA appartenenti a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro -CNEL;</li> <li>• Agenzia Italiana del Farmaco AIFA;</li> <li>• Agenzia Nazionale per i Giovani;</li> <li>• Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro ANPAL;</li> <li>• Agenzia per la Coesione Territoriale</li> <li>• Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo;</li> <li>• Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE;</li> <li>• Agenzia per l'Italia Digitale AGID;</li> <li>• Ispettorato Nazionale del Lavoro;</li> <li>• Altre Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30.07.1999 n 300;</li> <li>• Centro Interforze e Studi Applicazioni Militari CISAM;</li> <li>• Centro di supporto e sperimentazione navale CSSN</li> <li>• Agenzia delle Entrate;</li> <li>• Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</li> <li>• Accademia nazionale dei Lincei;</li> <li>• Aero Club d'Italia;</li> <li>• Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA;</li> <li>• Automobile Club Italia- ACI;</li> <li>• Club Alpino Italiano CAI;</li> <li>• Consorzio dell'Adda;</li> <li>• Consorzio dell'Oglio;</li> <li>• Consorzio del Ticino;</li> <li>• Enti Parco Nazionali;</li> <li>• Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;</li> <li>• Ente strumentale della Croce Rossa Italiana;</li> <li>• Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL;</li> <li>• Istituto Nazionale della Previdenza Sociale- INPS;</li> <li>• Lega Italiana per la lotta contro i tumori;</li> <li>• Lega Navale Italiana;</li> <li>• Ordini e Collegi Professionali e relative Fondazioni, Consigli e Collegi Nazionali;</li> <li>• Ulteriori Enti Pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;</li> <li>• Ente Nazionale Aviazione Civile- ENAC;</li> <li>• Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie;</li> <li>• Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo ANSV.</li> <li>• Figure appartenenti all'Agenzia del Demanio</li> </ul>

Garanzia	Rc Patrimoniale e Colpa Grave
La Compagnia	Reale Mutua

GARANZIA	PRESTAZIONE
Ambito di operatività	<p>L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa derivante dall'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per Colpa Grave in conseguenza di atti ed omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.</p> <p>L'assicurazione tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per Colpa Grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>La garanzia comprende l'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle perdite patrimoniali involontariamente provocati dall'Assicurato stesso per Colpa Grave, in proprio od in concorso con altri.</p>
Periodo di Retroattività	31 Dicembre 2012.
Validità Territoriale	L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dello stato italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Vincolo di solidarietà	L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Durata del Contratto	Annuale con Tacito Rinnovo al 01 Marzo di ogni anno.
Foro Competente	Per le controversie riguardanti l'esecuzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Residenza o domicilio elettivo del Contraente (o dell'Assicurato, se diverso dal Contraente).
Massimale	Il massimale di polizza si intende fissato in <b>€ 500.000 per sinistro con il limite di € 1.000.000 per periodo assicurativo</b> , indipendentemente dal numero delle richieste. Il limite di risarcimento suindicato vale anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati coinvolti nel medesimo sinistro.

<b>Obblighi in caso di sinistro</b>	<p>In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex, fax, mail certificata, a Reale Mutua oppure al Broker indicato in polizza, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti circostanze&lt;:</p> <p>Ricevimento di informazione di garanzia;</p> <p>Formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato-Ente Pubblico-Corte dei Conti-etc)</p> <p>Ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 del Codice Civile)</p>
<b>Gestione delle vertenze di sinistro. Spese Legali</b>	<p>Reale Mutua assume, fin a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di Reale Mutua le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Reale Mutua e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.</p> <p>La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 del Codice Civile; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale, salvo che per la parte relativa alla pretesa di risarcimento del danno.</p>
<b>Info</b>	<p>ASI Insurance Brokers Srl tel. +39 0422 33 81 41 info@areasviluppoimpresa.it www.asibrokers.it</p>
<b>Dati di contatto</b>	<p>Dott. Ferdinando Barracano cell. 335.6897908 Info@noerisorse.it</p>

La presente scheda non ha valore contrattuale e non impegna il Broker o l'Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti.

Si consiglia di leggere attentamente il Fascicolo Informativo fornito prima di stipulare il contratto.